



I chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato sui mezzi di pagamento da indicare nell'atto per il versamento dei centesimi

di Emanuele Rossi^(*)

Con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 99) sono state introdotte importanti novità alla disciplina delle S.r.l. semplificate ed è stata soppressa la tipologia societaria della S.r.l. a capitale ridotto, riconducendo la possibilità di accesso al credito agevolato per i giovani di età inferiore a 35 anni, prima prevista solo per tale società, alle S.r.l. semplificate. Ulteriori novità sono state inserite per le S.r.l. ordinarie, mediante l'introduzione della possibilità di costituire S.r.l. con capitale anche inferiore a diecimila euro ma almeno pari a un euro e dell'obbligo del versamento iniziale dei conferimenti in danaro, in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, all'organo amministrativo (e non più presso una banca); i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Su tale ultimo aspetto è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato, chiarendo quali sono i mezzi di pagamento da indicare nell'atto per il versamento dei c.d. "centesimi".

1. Premessa

Con i **commi da 13 a 15-ter dell'art. 9** del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99 (c.d. **D.L. "Lavoro"**), è stata modificata la **disciplina delle S.r.l.** Oggetto d'intervento è stato sia l'art. 2463-*bis* c.c., riguardante la S.r.l. "semplificata", che l'art. 44, del D.L. 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ad oggetto la S.r.l. a "capitale ridotto". Nuove regole sono state inoltre introdotte per le S.r.l. "ordinarie" in merito ai conferimenti iniziali, essendo venuto meno l'obbligo di eseguire presso una banca (ora **l'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo**) il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e dell'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, del loro intero ammontare. Proprio tale ultima modifica rischia però di complicare anziché semplificare la vita agli operatori, tanto che sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con Nota del 4 settembre 2013, dando un'indicazione di quali debbano essere d'ora in poi i mezzi di pagamento da indicare nell'atto per il versamento dei c.d. "centesimi".

2. Cosa cambia per la S.r.l. semplificata

La disciplina della S.r.l. semplificata è stata introdotta per mezzo dell'art. 3, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Tale variante alla S.r.l. "ordinaria" trova la sua *ratio* nell'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, tanto che i suoi soci *ab origine* potevano essere solo persone fisiche di

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (RM), componente comitato scientifico IGS, componente commissione Diritto dell'Impresa ODCEC di Roma.

età inferiore ai trentacinque anni e l'amministrazione non poteva essere affidata a soggetti esterni alla compagine sociale. Il comma 13 dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, interviene eliminando proprio questi due vincoli, prevedendo altresì l'**inderogabilità delle clausole del modello di statuto standard** tipizzato di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

A seguito delle citate modifiche, la S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto, ovvero con atto unilaterale, da persone fisiche di qualunque età. Resta fermo il **divieto di far partecipare alla S.r.l. semplificata soggetti diversi dalle persone fisiche**, come ad esempio altre società; tale divieto è motivato dal fatto che la S.r.l. semplificata deve rimanere soprattutto un "vettore" per la facilitazione dell'ingresso nel mondo dell'imprenditoria da parte dei giovani, come peraltro dimostra anche il comma 4-*bis* dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012, il quale dispone, al fine di favorire l'**accesso dei giovani imprenditori al credito**, la promozione di un accordo tra il MEF e l'ABI per la fornitura di credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendano attività imprenditoriali attraverso la costituzione di S.r.l. semplificate.

A seguito delle novità in commento, però, come si vedrà meglio nel prosieguo, non è comunque inibita la possibilità alle società e gli enti diversi dalle persone fisiche di costituire S.r.l. con capitale inferiore agli € 10.000,00: la norma di riferimento però non è quella dell'art. 2463-*bis* c.c. in materia di S.r.l.s., ma quella dei neo introdotti commi 4 e 5, dell'art. 2463 c.c.

3. Lo statuto *standard* tipizzato

L'atto costitutivo della S.r.l.s. e la sua iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria. Inoltre, sempre per espressa previsione di legge¹, per la costituzione di S.r.l.s. non è dovuto alcun onorario al notaio. Tale riduzione dei costi è collegata al fatto che l'atto costitutivo della S.r.l.s. deve essere redatto in conformità al **modello standard tipizzato** di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138. Tale documento prevede l'indicazione di una serie di informazioni base, quali:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;

¹ Comma 3 dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di euro 10.000,00. Capitale che deve essere sottoscritto ed interamente versato in denaro nelle mani dell'organo amministrativo alla data della costituzione della società;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- i soggetti cui è affidata l'amministrazione della società che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013, possono essere anche non soci, e a cui è spetta la rappresentanza generale della società;
- luogo e data di sottoscrizione.

Come evidenziato poco sopra, il Legislatore con il D.L. n. 76/2013 ha chiarito in modo esplicito l'**inderogabilità** delle clausole statutarie relative al modello *standard* tipizzato. Ciò pone però il problema di come si debbano comportare gli operatori in riferimento alle clausole del modello *standard* che risultano ad oggi **in contrasto** con le neo introdotte novità: il riferimento è in particolare agli artt. 4 e 5 del modello *standard* diffuso con il D.M. 23 giugno 2012, n. 138, che riportano ancora il **divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote** a persone fisiche che abbiano compiuto i **trentacinque anni** di età e la clausola secondo cui l'**amministrazione della società** deve essere affidata obbligatoriamente ad uno o più soci e non anche a soggetti terzi. Al riguardo, si ritiene che le S.r.l.s., nelle more dell'emanazione dello statuto *standard* aggiornato, possano comunque essere costituite, modificando il modello di cui al D.M. n. 138/2012 nelle parti che risultano in contrasto col nuovo dettato normativo. Ancora, si è dell'avviso che non vadano in contrasto con la richiamata inderogabilità l'introduzione di clausole volte a disciplinare **situazioni "temporanee" della vita sociale**, quali la data di chiusura del primo esercizio, piuttosto che la durata in carica dell'organo amministrativo nominato in sede di costituzione.

Di contro, non appare possibile, a parere di chi scrive, introdurre clausole diverse da quelle previste dallo statuto *standard*, destinate a regolamentare stabilmente la vita della società. Quindi, rispetto alla possibilità di stesura di uno statuto *taylor made* proprio delle S.r.l. ordinarie, non sarà, ad esempio, permesso aggiungere nel-

lo statuto *standard* tipizzato clausole volte a regolamentare:

- **“particolari diritti” dei soci:** si pensi nelle S.r.l. a carattere familiare i particolari diritti amministrativi attribuibili al socio “genitore” rispetto al socio “figlio”; ovvero i particolari diritti patrimoniali attribuibili al socio “finanziatore” rispetto al socio “lavoratore”;
- **limiti alla circolazione delle quote:** si pensi a tutte quelle iniziative imprenditoriali che necessitano particolari caratteristiche in capo ai partecipanti, per cui occorre impedire il trasferimento delle quote nei confronti dei soggetti che non posseggono tali caratteristiche;
- **cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge:** il caso può essere quello del soggetto che accetta di investire nella società, a patto che gli sia consentito l'*exit*, ovvero la monetizzazione dell'investimento, decorso un certo periodo di tempo;
- **casi di esclusione dalla società:** ad esempio quando ai fini del buon funzionamento della società sia indispensabile il mantenimento in capo ai soci di determinati requisiti di onorabilità e professionalità. Requisiti che se venuti meno impongono una fuoriuscita del socio;
- **forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione:** spesso in presenza di più amministratori nelle S.r.l. non viene adottato il CdA, ma forme di amministrazione congiuntiva ovvero disgiuntiva;
- **forme di decisione degli amministratori/soci diverse dalla riunione collegiale:** anche nel caso di adozione del CdA, oramai in quasi tutti gli statuti sono previste forme di decisione alternative alla riunione collegiale, come la consultazione scritta ovvero la richiesta del consenso espresso per iscritto. Stesso discorso vale per le decisioni dei soci;
- **diverse modalità di convocazione dell'assemblea e quorum assembleari diversi da quelli previsti dalla legge:** oramai gli statuti prevedono forme di convocazione più snelle, quali l'invio di *fax* ovvero *mail*, in alternativa all'invio della raccomandata. Alternative che non possono essere inserite negli statuti *standard*;
- **attribuzione di competenze decisionali ai soci:** l'art. 2479 c.c. prevede la possibilità di attribuire talune competenze decisionali ai soci: possibilità che non può essere adottata in caso di adozione dello statuto *standard*.

Come è di facile intuizione, l'impossibilità di re-

golamentare tutte queste fattispecie porta a ben riflettere prima di consigliare l'adozione di una S.r.l.s., anche perché, ad eccezione dei possibili vantaggi in termini di accesso al credito da parte dei giovani (peraltro tutti da verificare), gli stessi risultati possono essere perseguiti mediante l'adozione di una S.r.l. a capitale ridotto di cui al novellato art. 2463 c.c.

4. Le “nuove” S.r.l. a capitale ridotto

Il Legislatore è intervenuto in maniera radicale sulla disciplina della S.r.l. a “capitale ridotto” di cui all'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: sono stati soppressi i primi quattro commi di tale articolo, lasciando in vita solo il comma 4-*bis* che, come più volte evidenziato, a seguito delle modifiche in commento disciplina la **facilitazione dell'accesso al credito**, non più delle società a capitale ridotto, bensì delle S.r.l.s. partecipate da giovani imprenditori di età inferiore ai trentacinque anni.

D'altro canto sono stati aggiunti i commi 4 e 5 all'art. 2463 c.c., per effetto dei quali, dallo scorso 23 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, in **tutte** le S.r.l.:

- l'ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore agli euro 10.000,00, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati per intero nelle mani delle persone cui è affidata l'amministrazione;
- ove il capitale per effetto di quanto sopra sia determinato in misura inferiore agli euro 10.000,00, cambia la regola di accantonamento degli utili alla riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.: in luogo dell'ordinario 5%, occorre accantonare ogni anno a tale riserva il venti per cento degli utili netti risultanti in bilancio, fino a che tale riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale ovvero per copertura di perdite: in quest'ultimo caso, in presenza di perdite per effetto delle quali l'importo del capitale e della riserva legale scenda sotto la soglia degli euro 10.000,00, occorre procedere al reintegro della riserva legale mediante l'accantonamento per quinti di cui *supra*.

Per effetto delle citate modifiche la disciplina della S.r.l. a capitale ridotto è stata di fatto trasfusa all'interno della normativa generale, non

costituendo più un corpo di norme autonomo rispetto alla disciplina contenuta nel codice civile. Immediata conseguenza è che le nuove S.r.l. a capitale ridotto non soffrono più le limitazioni di cui al D.L. n. 83/2012: la compagine societaria è ora aperta anche a **sogetti diversi dalle persone fisiche** e negli atti e nella corrispondenza non deve più apparire la dicitura “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”. D’ora in poi, in poche parole, l’unica vera variante alla S.r.l. ordinaria è costituita dalla S.r.l.s. di cui all’art. 2463-*bis* c.c., mentre sarà possibile costituire S.r.l. ordinarie anche con capitale sociale inferiore agli euro 10.000,00. In questo caso osservando le disposizioni di cui ai neo introdotti commi 4 e 5 dell’art. 2463 c.c.

Cosa succede alle S.r.l. a capitale ridotto che risultavano iscritte, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 83/2012, al Registro Imprese alla data di entrata in vigore della L. n. 99/2013 (23 agosto 2013)? Il comma 15 dell’art. 9 del D.L. n. 76/2013, prevede che tali società debbano essere qualificate come **società a responsabilità limitata semplificata**. Tali società non hanno accesso quindi alla nuova disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2463 c.c., ma vengono **regolate dall’art. 2463-*bis* c.c.**

Detto questo, a fronte dei vantaggi propri delle nuove S.r.l. a capitale ridotto, primo fra tutti la possibilità del confezionamento di uno statuto di tipo *taylor made*, non sono poche le S.r.l.s., comprese le vecchie S.r.l. a capitale ridotto *ex art. 44* della L. n. 83/2012, divenute S.r.l.s. per effetto del D.L. n. 76/2013, che presumibilmente sonderanno la possibilità di trasformarsi al fine di rientrare nel campo di applicazione dei nuovi commi 4 e 5, dell’art. 2463 c.c.

Più in generale, risulta possibile utilizzare la nuova S.r.l. a capitale ridotto, non per far nascere una nuova impresa, bensì per trasformare imprese già esistenti?

O meglio, risulterà possibile procedere con trasformazioni evolutive da società di persone in società di capitali – S.r.l. a capitale ridotto, ovvero a trasformazioni da S.r.l. ordinarie e S.p.a. in S.r.l. a capitale ridotto?

Questo è un argomento che terrà certamente occupata la dottrina nei prossimi mesi. La risposta non è delle più semplici. Premesso infatti che nelle nuove S.r.l. a capitale ridotto, come visto poco sopra:

- il capitale sociale risulta determinabile in misura inferiore agli euro 10.000,00, a patto che, in tal caso, i conferimenti vengano obbligato-

riamente fatti in denaro e consegnati nelle mani degli amministratori;

- all’atto del raggiungimento degli euro 10.000,00 della somma tra capitale sociale e riserva legale, non è previsto alcun obbligo ulteriore in capo alla società, se non quello di reintegrare la riserva legale ove questa diminuisca rispetto al valore minimo richiesto dalla norma (ad esempio, non vi è l’obbligo in capo alla S.r.l. a capitale ridotto di aumentare il capitale sociale e fuoriuscire dallo speciale regime di cui ai commi 4 e 5, dell’art. 2463 c.c., una volta che la somma del capitale sociale e della riserva legale sia pari o superiore ad euro 10.000,00).

Al fine di addivenire ad una risposta occorrerà prioritariamente indagare l’esatto **ambito applicativo** del concetto di obbligo di esecuzione dei conferimenti in denaro.

Se, infatti, si procede ad un’interpretazione rigida del dettato normativo, non sembrerebbe praticabile la **trasformazione in S.r.l. a capitale ridotto** ogniqualvolta, per la formazione del capitale sociale della società *trasformanda*, occorra fare riferimento alla normativa dettata in materia di conferimenti in natura di cui all’art. 2465 c.c. Ciò equivarrebbe a precludere l’adozione della S.r.l. a capitale ridotto in tutte le trasformazioni evolutive da società di persone in società di capitali.

Di contro, nei casi di trasformazioni da società di capitali, S.r.l. piuttosto che S.p.a., in S.r.l. a capitale ridotto, occorrerà interrogarsi sul rapporto tra l’obbligo di esecuzione dei conferimenti in denaro e la possibilità di formazione del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve disponibili presenti nel bilancio della società dante causa. L’obbligo del conferimento in denaro è posto a tutela dell’effettività del capitale sociale: in caso di trasformazione da altra società di capitali in S.r.l. a capitale ridotto, ove risultino da bilancio della società dante causa riserve disponibili per il raggiungimento almeno di 1 euro di capitale sociale in capo alla società avente causa, in linea con il disposto di cui al comma 1, dell’art. 2481-*ter* c.c., nessun ulteriore apporto in denaro sembrerebbe richiesto ai soci.

Nello specifico, prendendo proprio il caso della S.r.l.s. che intende trasformarsi in S.r.l. a capitale ridotto *ex art. 2463 c.c.*, ove dal bilancio 2012 della stessa S.r.l.s. risultino riserve pari o superiori ad 1 euro, nulla dovrebbe ostare ad un utilizzo di tali riserve per la formazione del capitale sociale della società *trasformanda* (capitale che può essere pari anche a solo un euro), non essendo tenuti i soci ad

effettuare ulteriori conferimenti in denaro da consegnare nelle mani degli amministratori all'atto della trasformazione. Ancora, ove la società dante causa avesse un patrimonio netto pari o superiore ad euro 10.000,00, la trasformazione in S.r.l. a capitale ridotto sembrerebbe comunque possibile in quanto non vi è obbligo per quest'ultima, al superamento di tale soglia, di aumentare il capitale sociale e fuoriuscire dal regime di cui ai commi 4 e 5, dell'art. 2463 c.c.

Sul punto si auspicano dunque degli interventi chiarificatori da parte delle autorità competenti.

5. Le nuove modalità di versamento dei “centesimi”

Per concludere, un'ultima modifica riguarda il **versamento dei cd “centesimi”**.

Come noto, il comma 4 dell'**art. 2464 c.c.** prevede che in sede di costituzione debba essere già stato versato presso una banca il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Versamento che può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o bancaria avente determinate caratteristiche.

Con il comma 15-*bis* dell'art. 9 del **D.L. n. 76/2013**, cambia il versamento dei c.d. “centesimi” di cui sopra: non più presso una banca, ma direttamente nelle mani dell'**organo amministrativo** nominato nell'atto costitutivo, evidenziando altresì in sede di costituzione quali sono stati i mezzi di pagamento utilizzati.

Quella che potrebbe sembrare a prima vista una semplificazione rischia, invece, di complicare oltremodo l'operato agli addetti ai lavori: come

noto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, pone il limite di euro 1.000,00 per i pagamenti in contanti. Da ciò deriva che ove il versamento dei centesimi sia di importo pari o superiore a tale soglia non potrà eseguirsi nelle mani degli amministratori un versamento in contanti all'atto della costituzione. Occorrerà allora procedere con modalità di pagamento di tipo diverso, assegno piuttosto che bonifico bancario. Anche in questo caso però ci sono dei problemi da superare: da una parte la garanzia di effettività del capitale sociale richiesta dalla norma non sembra consentire l'uso del semplice assegno bancario, ma del solo assegno circolare, avente copertura preconstituita. Dall'altra, occorre individuare il soggetto beneficiario del bonifico, piuttosto che dell'assegno circolare.

Sul punto, importanti chiarimenti sono giunti da una nota del Consiglio nazionale del Notariato del 4 settembre 2013. I notai, confermando l'**impossibilità** di usare l'**assegno bancario** per il versamento dei centesimi, in quanto non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l'effettività dei conferimenti, indicano quale legittima via da seguire, l'utilizzo:

- del denaro contante, ma solo per importi inferiori ai mille euro;
- del bonifico bancario a favore di uno dei *nominandi* amministratori;
- dell'assegno circolare, intestato a nome della costituenda società, ovvero a nome di uno dei *nominandi* amministratori.

La nota si esprime infine a favore della soluzione di ritenere ancora ammissibile un'opzione da parte dei soci per il mantenimento del versamento in banca, come accadeva in passato e come ora continua ad essere richiesto per le S.p.a.